

COMUNE DI MARTIRANO
PROV. DI CATANZARO

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 01 Del 26/02/2025	OGGETTO: Aliquote e detrazioni IMU. Anno 2025.
---------------------------------------	---

L'anno **Duemilaventicinque** in Martirano il giorno ventisei (26) del mese di Febbraio dalle ore 19,07 a seguire, regolarmente convocato, con avviso prot. n. 571 del 21/02/2025 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Sessione Straordinaria di 1^a Convocazione** nella **Sala Consiliare**.

All'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1	BARTOLOTTA FRANCESCO Sindaco	X	
2	CARULLO PIERO	X	
3	AIELLO ANTONELLO		X
4	MARINO GIUSEPPE VITTORIO	X	
5	SCALESE GIOVANNA	X	
6	BARTOLOTTA PASQUALE	X	
7	LEPORE PASQUALE		X
8	STRANGES DIEGO LUCA	X	
9	SCALESE GINO	X	
10	BURGO FLAVIO	X	
11	CUDA ANGELO		X

Assegnati: 11

In carica: 11

Presenti: 8

Assenti: n. 3

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97,comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il **Segretario Comunale Dr. Antonio Grutteria**.

Il Presidente del Consiglio Sig.ra Giovanna Scalese, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i relativi pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n.160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..“*,

- al comma 749 che *“... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 ...”*

- al comma 750, che *“... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..”*,

- al comma 751, che *“... A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”*,

- al comma 752, che *“... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”*,

- al comma 753, che *“... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”*,

- al comma 754, che *“... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,06 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...”*,

- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l'art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n.197, che dispone: *“... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”*.

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della Legge n.160/2019 a mente del quale *“... 6' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento, tale riserva non si applica agli immobili ad*

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività ci titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Richiamato, inoltre, il disposto di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n.60/201S così come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n.197, a valere dal 1° gennaio 2023.

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n.172 del 25 luglio 2023) rubricato *“Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160”*.

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che *“... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”*.

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. ri.219 del 18 settembre 2024) rubricato *“Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160”*.

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n.160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”*

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale. Dato atto che ai sensi dell'art.3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 *“... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”*

Visti:

- l'art.3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale *Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n.160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...”, il quale ultimo prevede che “... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art.1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art.1 della Legge n.160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755*

del citato art.1, della Legge n.160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...”;

- l’art.53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 a mente del quale “...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione... ”,

- l’art.172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...)”.

Considerati;

- l’art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;

- l’art.1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23/10/2020, esecutiva ai sensi di legge.

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 12 del 23/07/2021 con la quale sono state determinate le aliquote IMU per l’anno 2021, in conformità alla normativa su richiamata;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 18/08/2022 ad oggetto: “Imposta comunale (I.U.C.). Conferma aliquote e regolamento IMU per l’anno 2022” così come modificata dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 03/11/2022 nella sola parte: “*per i Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita*” – *finché permanga tale destinazione non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) - a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 751, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono esenti dall’IMU”;*

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 13/04/2024, immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate per l’anno 2024, le aliquote da applicare ai fini IMU, confermando quelle in vigore per l’anno 2023.

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall’applicazione di cui in narrativa, l’invarianza della pressione tributaria.

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal responsabile del servizio tributi e dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. ri.267 del 18.08.2000 e s.m.i..

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti: favorevoli: 8; contrari: 0; astenuti 0, resi in forma palese da n. 8 Consiglieri votanti su n. 8 Consiglieri presenti di cui n. 11 assegnati ed in carica;

DELIBERA

Di **richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di **confermare**, per l'anno d'imposta **2025**, per le motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU nelle misure già vigenti nell'anno 2024 come dettagliatamente riportate nel seguente prospetto:

Fattispecie	aliquota	Detrazione	Riduzione	Riferimento normativo legge 160/2019 art.1
Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	esente			Comma 740 Comma 741
Immobile assimilato all'abitazione principale: a) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare	esente			Comma 741
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e sue pertinenze, (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	6,00 per mille			Comma 748 Comma 749
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp. Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	9,10 per mille			Comma 749 Comma 754
Unità immobiliare abitativa concessa con comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.	9,10 per mille			Comma 747
Abitazioni tenute a disposizione	9,10 per mille			Comma 754
Immobili produttivi categoria D esclusa cat D/10	9,10 per mille			Comma 753

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3-bis del D.L. n.557/93 convertito, con modificazioni, dalla legge n.133/94	1,00 per mille			Comma 750
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	ESENTI			
Aree fabbricabili	9,10 per mille			Comma 741 Comma 754
Terreni agricoli	esenti			Comma 752

Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (GU Serie Generale n. 195 del 16/08/2021);

Di provvedere, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8- contrari n. 0 - astenuti n. 0 espressi in forma palese da n. 8 consiglieri votanti su n. 8 consiglieri presenti di n. 11 assegnati ed in carica;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Giovanna Scalese

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Antonio Grutteria

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Lina Grazia Pugliano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 05/03/2025 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

() diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Martirano, 05/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Antonio Grutteria

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Martirano, 05/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Antonio Grutteria

Firme autografe sostituite con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 13/2/1993 n. 39. La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale che risulta conservato negli archivi del Comune di Martirano.